



LEGA PRO

COMUNICATO N. 86/DIV – 7 APRILE 2026

86/461

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 3, 4 E 6 APRILE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 3, 4 e 6 Aprile 2026

16^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALBINOLEFFE	PERGOLETTESE	3-0
ARZIGNANO VALCHIAMPO	RENATE	0-0
GIANA ERMINIO	DOLOMITI BELLUNESI	1-1
LECCO	L.R. VICENZA	2-0
NOVARA	LUMEZZANE	1-3
PRO PATRIA	TRIESTINA	1-1
UNION BRESCIA	CITTADELLA	2-1
VIRTUS VERONA	OSPITALETTO FRANCIACORTA	0-0

GIRONE B

ASCOLI	VIS PESARO	2-1
BRA	FORLÌ	2-1
CARPI	PONTEREDERA	2-0
LIVORNO	GUBBIO	3-0
PIANESE	CAMPOBASSO	0-2
RAVENNA	PINETO	1-0
SAMBENEDETTESSE	AREZZO	0-0
RIPOSA: TORRES		

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	LATINA	1-1
CASARANO	POTENZA	2-1
CATANIA	AZ PICERNO	1-2
COSENZA	FOGGIA	1-0
GIUGLIANO	CROTONE	1-0
MONOPOLI	TRAPANI	1-1
SALERNITANA	BENEVENTO	0-1
SORRENTO	TEAM ALTAMURA	2-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 5, 6 e 7 Aprile 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"GARE DEL 3, 4 E 6 APRILE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, ASCOLI, CATANIA,



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



CAVESE, GIUDONIA MONTECELIO, GIUGLIANO, LECCO, PERGOLETTESE, PERUGIA, SALERNITANA, SIRACUSA, TEAM ALTAMURA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 39° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua semivuota all'indirizzo di un calciatore avversario espulso mentre questi si avviava verso gli spogliatoi ed era giunto in prossimità della bandierina del calcio d'angolo; bottiglietta che terminava sul terreno di gioco a circa un metro di distanza dall'Arbitro senza provocare conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la pericolosità intrinseca del gesto, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

AMMENDA € 700,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, durante la gara, fatto esplodere, nel proprio Settore, nove petardi, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 6256 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 18° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato sei seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

AUDACE CERIGNOLA per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto:

1. dal 32° al 36° minuto del primo tempo, tre striscioni non autorizzati delle dimensioni complessive di circa 5 X 1 metro, 7 X 1 metro e 10 X 1 metro;
2. dal 76° all'80° minuto della gara, tre striscioni non autorizzati delle dimensioni complessive di circa 5 X 1 metro, 7 X 1 metro e 10 X 1 metro.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato la rete di recinzione strappandola.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

PRO PATRIA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 65 presenti), posizionati nel Settore Popolari Scoperti, intonato, al 10° e al 26° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **21 APRILE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

MARCHETTI STEFANO (CITTADELLA)

per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava proferendo frasi irrispettose e offensive nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **21 APRILE 2026**

ROSSI ROBERTO (PIANESE)

per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **17 APRILE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

SALA JACOPO (VIS PESARO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **17 MAGGIO 2026**

FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)

A) per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, posto davanti alla porta degli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, impediva alla stessa di rientrare negli spogliatoi per circa un minuto, proferendo parole irrispettose nei confronti dell'Arbitro per contestarne l'operato;

B) per avere, al termine della gara, reiterato il predetto comportamento, in quanto impediva nuovamente alla Quaterna Arbitrale di rientrare negli spogliatoi per circa due minuti, pronunciando altresì nei confronti dell'Arbitro ripetute espressioni irrispettose e ingiuriose per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la gravità della condotta tenuta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma, 2 lett. a) C.G.S. (r. Arbitrale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 APRILE 2026

PATTI MATTEO (ASCOLI)

per avere tenuto un comportamento non corretto e antisportivo in quanto, non essendo inserito in distinta e/o munito di pass:

A) al 94° minuto della gara, in occasione della rete realizzata dalla propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco per festeggiare;

B) successivamente si posizionava, fino al termine della gara, accanto alla panchina della propria squadra;

C) al 97° minuto della gara, in occasione della seconda rete, reiterava tale comportamento, entrando indebitamente sul terreno di gioco.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NISTICO FABIO (BRA)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva e un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a gioco fermo, dopo che il pallone era uscito in rimessa laterale, litigava con i componenti della panchina avversaria poiché sollecitava i propri calciatori a rallentare il gioco, usciva dall'area tecnica e proferiva parole offensive nei confronti di un tesserato avversario.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S.

LUCCHINI STEFANO (CAMPOBASSO)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina e protestava platealmente proferendo frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale).

GALLO FABIO (L.R. VICENZA)

per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, già precedentemente richiamato, proferiva parole irrispettose nei suoi

confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BONATTI ANDREA (DOLOMITI BELLUNESI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZAURI LUCIANO (CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

TOMEI FRANCESCO (ASCOLI)

AMMONIZIONE (II INFR)

MANGIA DEVIS (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIRINDELLI ALESSANDRO (PIANESE)
COSMI SERSE (SALERINITANA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MASTROPIETRO LORENZO (PINETO)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si avvicinava all'Assistente Arbitrale n. 2 e protestava platealmente, proferendo frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Assistente Arbitrale n. 2, panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TANFOGLIO NICOLA FAUSTO (OSPITALETTO FRANCIACORTA)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del IV Ufficiale in quanto, si alzava dalla panchina e poneva in essere gesti osceni nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta e la sua particolare deprecabilità ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)

A) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto, in occasione di una revisione FVS:

1. tentava di avvicinarsi alla postazione FVS, oltrepassando l'area tecnica per assistere alla visione delle immagini;

2. richiamato dal Collaboratore della Procura Federale e invitato ad allontanarsi, protestava veementemente nei suoi confronti, assumendo un atteggiamento provocatorio;

B) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, nonostante fosse stato già richiamato dall'Arbitro in occasione della revisione FVS e successivamente e ripetutamente dal IV Ufficiale, usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire platealmente e contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta sub A) posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 1, lett. a), e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVA

CORDARO SERGIO (ASCOLI)

per avere tenuto un comportamento non corretto e antisportivo in quanto, non essendo inserito in distinta e/o munito di pass:

A) al 94° minuto di gara, in occasione della rete realizzata dalla propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco per festeggiare;

B) successivamente si posizionava, fino al termine della gara, accanto alla panchina della propria squadra;

C) al 97° minuto, in occasione della seconda rete, reiterava tale comportamento, entrando indebitamente sul terreno di gioco.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MANIERO LUCA (CITTADELLA)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, mentre subiva un fallo, per liberarsi dall'avversario, lo colpiva con un pugno al volto, senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SALL ABDOULAYE (CARPI)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e durante la contesa del pallone, lo colpiva volontariamente con una spallata/gomitata sul viso, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., considerate, da una parte, la natura del gesto perpetrato, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco e senza possibilità di giocarlo, lo colpiva con un calcio di bassa intensità sul piede, senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato e l'impossibilità di giocare il pallone e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GERBI ERIK (CARPI)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a gioco fermo, entrambi si rivolgevano reciprocamente parole offensive.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (calciatore di riserva).

LEO DANIEL COSIMO (PONTEDERA)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a gioco fermo, entrambi si rivolgevano reciprocamente parole offensive.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S.

MOLINA JUAN IGNACIO (SALERNITANA)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante la fase di riscaldamento, mentre si trovava all'esterno del terreno di gioco, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (calciatore di riserva).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CASASOLA TIAGO MATIAS (CATANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V

INFR)

AGOSTINELLI MATTIA	(ALBINOLEFFE)
CORTESI MATTEO	(AREZZO)
PATTARELLO EMILIANO	(AREZZO)
DAMIANI MATTIA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
ROSSONI STEFANO GIOVANN	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
PRISCO ANTONIO	(BENEVENTO)
BIFULCO ALFREDO	(CAMPOBASSO)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL	(CATANIA)
PALMIERI RICCARDO	(COSENZA)
DRAGO GIACOMO	(LUMEZZANE)
CARECCIA SAMUELE	(PERGOLETTESE)
PIANA LUCA	(PONTEDERA)
DESOGUS JACOPO	(PRO PATRIA)
ACHIK ISMAIL	(SALERNITANA)
TASCONE MATTIA	(SALERNITANA)
FANINI FEDERICO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

AURILETTO SIMONE	(RENATE)
------------------	----------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BELLODI GABRIELE	(AZ PICERNO)
DI NOIA GIOVANNI	(CATANIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CRETELLA CARMINE	(AUDACE CERIGNOLA)
FRANCO DANIELE	(AZ PICERNO)
LA MARCA MATTIA	(BRA)
PULETTO FILIPPO	(CARPI)
FLORENZI ALDO	(COSENZA)
ROMEO FEDERICO	(FOGGIA)
LA MANTIA ANDREA	(GUBBIO)
DERATTI JACOPO	(LUMEZZANE)
LONGO SALVATORE	(MONOPOLI)
PANATTI MICHEL	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
JAOUHARI ZAID	(PERGOLETTESE)
BAGGI FEDERICO	(PINETO)
CUCCHIETTI TOMMASO	(POTENZA)
MOGENTALE TOBIA	(TEAM ALTAMURA)
BENEDETTI AMEDEO	(TRAPANI)
POZZI ALESSIO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

GUIEBRE ABDOUL RAZAK	(ASCOLI)
----------------------	----------

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MARTINELLI LUCA	(AUDACE CERIGNOLA)
D'ALENA ANTONIO	(CASARANO)
ERCOLANI LUCA	(PIANESE)
FAGGI FILIPPO	(PONTEDERA)
MASTROIANNI FERDINANDO	(PRO PATRIA)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(SALERINITANA)
ZARPELLON LEONARDO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CHIOSA MARCO	(AREZZO)
LANCINI EDOARDO	(CAMPOBASSO)
SANDON THOMAS	(L.R. VICENZA)
PELLEGRINO ALESSANDRO	(PINETO)
RIZZO ALBERTO	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MORETTI MIRCO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BIANCHI SEBASTIANO	(AZ PICERNO)
AMATUCCI FRANCESCO	(CITTADELLA)
BUTTARO ALESSIO	(FOGGIA)
PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
BRUSCAGIN MATTEO	(GUBBIO)
PODDA LORENZO	(GUBBIO)
GRECO JEAN FREDDI PAS	(MONOPOLI)
NESSI RICCARDO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)
VILLA LUCA	(SALERINITANA)
PAGANINI LUCA	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

SALI GIACOMO	(ALBINOLEFFE)
MARCONE RICHARD GABRIEL	(AZ PICERNO)
LIONETTI GIORGIO	(BRA)
PERUCCHINI FILIPPO	(FOGGIA)
BALDE BALDE IBOURAHIMA	(GIUGLIANO)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
ZALLU FRANCESCO	(GUBBIO)
DI CARMINE SAMUEL	(LIVORNO)
OYEWALE SULAIMAN	(MONOPOLI)
BUCANCIL NABIAN HERCULANO	(PONTEDERA)
BANI CRISTIANO	(RAVENNA)
FUSCO FRANCESCO	(SORRENTO)
ESPOSITO MATTIA	(TEAM ALTAMURA)
ORTISI PASQUALINO	(TRAPANI)

AMMONIZIONE (II INFR)

IONITA ARTUR	(AREZZO)
TUMMINELLO MARCO	(BENEVENTO)
POMPEI THOMAS	(COSENZA)
ONOFRI MATTEO	(FORLÌ)

MAROTTA MATTEO	(GIANA ERMINIO)
FEDEL GIACOMO	(MONOPOLI)
SCHIMMENTI EMANUELE	(POTENZA)
BONETTI ANDREA	(RENATE)
PORTANOVA DENIS	(SORRENTO)
CAZZADORI DENIS	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MILANESE TOMMASO PANTALE	(ASCOLI)
GUERRA WALTER	(CROTONE)
LARTEY SYLVESTER KWAKU	(NOVARA)
FANTONI NICHOLAS	(TEAM ALTAMURA)
STAUCIUC ALEXANDRU BOGDA	(TRAPANI)
MATOSEVIC KRISTJAN	(TRIESTINA)
MALLAMO ALESSANDRO	(UNION BRESCIA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 7 Aprile 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani